



Regione Lombardia

DECRETO N. 18689

Del 23/11/2023

Identificativo Atto n. 1257

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

CAP HOLDING S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), IN VIA RIMINI, 38 E SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN LOCALITÀ CASCINELLO VALERIO, 1. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 211 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N.152, IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEI RIFIUTI FINALIZZATO ALLA CARBONIZZAZIONE ANOSSICA DEI FANGHI AD ALTA TEMPERATURA (R1).

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. 4174, "Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'Autorizzazione Unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d. lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461";
- la dgr n° 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB);
- il d.d.g. 25 agosto 2020, n. 9972 "Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che la ditta CAP HOLDING S.P.A., con sede legale in Comune di Milano (MI), in via Rimini, 38 e sede operativa in Comune di Robecco sul Naviglio (MI) in Località Cascinello Valerio n. 1, con nota depositata in data 16.06.2023 (in atti regionali prot. n. T1.2023.0067648 – prat. SAUR 293833), ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. 152/06, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione dei rifiuti finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1);

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Unità Organizzativa Valutazioni Ambientali e Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, con nota in atti reg. prot. n. T1.2023.0067931 del 13/07/2023;

PRESO ATTO che:

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07/09/2023, si è conclusa con una richiesta integrazioni (nota T1.2023.0143295 del 09/10/2023) sulla base delle necessità emerse in sede di Conferenza e la conseguente sospensione del procedimento;
- in data 13.10.2023 prot. reg. T1.2023.0150045 il Proponente ha inviato la documentazione integrativa sul portale Procedimenti e Servizi;
- con nota in atti reg. T1.2023.0159401 del 25/10/2023 è stata trasmessa bozza di allegato tecnico contestualmente alla convocazione della conferenza dei servizi;

CONSIDERATO che in data 2 novembre 2023 si è svolta la seconda Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale – come riportato nel verbale sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti:

- sono stati forniti una serie di chiarimenti su vari aspetti (destinazione del biochar, schema di flusso dell'impianto, fasi della sperimentazione e monitoraggio inquinanti emessi da impianto);
- per quanto concerne l'assoggettamento ad Autorizzazione Paesaggistica, la cui competenza è regionale ai sensi dell'art.80 della LR 12/2005, è stata appurato, anche con il supporto della competente DG Territorio e Sistemi Verde, Struttura Paesaggio, l'esonero dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica poiché l'intervento è risultato riconducibile alle opere di cui alle voci A.5 e A.16 dell'allegato A del DPR 31/2017;
- il Parco del Ticino, che durante la Cds del 7 settembre 2023 aveva evidenziato la necessità che venissero effettuate verifiche in merito



Regione Lombardia

all'espletamento della procedura di VINCA e dell'autorizzazione paesaggistica, acquisite ed accolte le integrazioni e spiegazioni fornite dalla Ditta e dalla Regione, non ha rilevato altre criticità rilasciando parere favorevole in atti reg. T1.2023.0165523 del 31/10/2023;

- non sono emerse criticità tali da inficiare il rilascio dell'autorizzazione.

RICHIAMATO i contributi da parte di ARPA Lombardia pervenuto in atti reg. T1.2023.0116882 e T1.2023.0167855 rispettivamente del 12/09/2023 e 02/11/2023 attestante alcune considerazioni che vengono recepite nell'allegato tecnico;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 02/11/2023, di cui al verbale trasmesso con nota T1.2023.0172895 del 14/11/2023, ha espresso parere favorevole dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione dei rifiuti finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1) a CAP HOLDING S.P.A. per l'impianto di Robecco sul Naviglio, sito in Località Cascinello Valerio n. 1 alle condizioni di cui all'allegato tecnico proposto ed aggiornato sulla base di quanto emerso nell'ambito della seduta;

PRESO ATTO che le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, quali la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati in ingresso, la classificazione del biochar in uscita, la caratterizzazione dei reflui derivanti dallo scrubber, nonché il piano di monitoraggio, sono riportati nell'allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. 152/06, la Ditta Cap Holding S.p.a. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione dei rifiuti finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1);

DATO ATTO che, rispetto al termine di 75 giorni previsto dall'art. 211 del D. Lgs 152/2006, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 130 giorni resosi necessario per ulteriori accertamenti e per l'integrazione nel procedimento di autorizzazione all'impianto sperimentale che ha comportato l'aggiornamento della proposta dell'Allegato Tecnico, per la richiesta dei contributi e dei pareri degli Enti necessari ai fini istruttori;



Regione Lombardia

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del D. lgs. 3 aprile 2006, n.152, la ditta Cap Holding S.p.a., con sede legale in Comune di Milano (Mi), via Rimini, 38 e sede operativa in comune di Robecco sul Naviglio (MI) Località Cascinello Valerio n. 1. – per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione dei rifiuti finalizzato alla carbonizzazione anossica dei fanghi ad alta temperatura (R1), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché secondo la planimetria predisposta in conformità alla d.g.r. 4174/20, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del D. lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D. lgs. 152/06, dalla Città Metropolitana di Milano, che può avvalersi del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;



Regione Lombardia

6. di determinare in € 21.195,38 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazione	Tipologia	Quantità	Costo Unitario (€)	Costo (€)
R1	Rifiuti speciali non pericolosi	45 t/a	Impianti con potenzialità sino a 10.000 t/a: 21.195,38	21.195,38
TOTALE				21.195,38

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale fideiussione dovrà essere conforme alla durata della presente autorizzazione, più un anno (per un totale di 3 anni) e la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

7. di dare atto che l'autorizzazione diverrà efficace dall'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
8. di disporre che il presente atto sia trasmesso via posta elettronica certificata a Cap Holding S.p.a., al Comune di Robecco sul Naviglio, alla Città Metropolitana di Milano, al Parco del Ticino, ad ARPA Dipartimento di Milano e ad ATS Milano;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione dell'allegato tecnico, che sarà pubblicato sul portale web di Direzione all'indirizzo www.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;
10. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Dirigente
AUGUSTO CONTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.